

STATUTO

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE

Ente del Terzo Settore (E.T.S.)

ART. 1 – Denominazione sociale e sede

1. Dal giorno 3 luglio 2017 è costituita l'associazione denominata

ASSOCIAZIONE CULTURALE VIVERE D'ARTE E.T.S.

con sede nel Comune di TORINO.

2. La sede legale potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo e, laddove sia richiesto, con opportuna modifica statutaria. Inoltre potranno essere istituite, modificate e soppresse filiali, agenzie e rappresentanze sia in Italia che all'estero.

ART. 2 – Scopo, finalità, attività di interesse generale

1. L'associazione è apartitica ed è costituita per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, di attività di interesse generale.
2. L'associazione persegue le proprie finalità, in particolare favorisce, attraverso materie e attività correlate al suono e alla voce, la partecipazione, l'inclusione, il benessere psicofisico, il pieno sviluppo e le capacità di esprimersi della persona, promuovendo le relazioni, valorizzando il potenziale di crescita e diffondendo cultura attraverso attività sociali.
3. Per il raggiungimento delle predette finalità, eserciterà in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale previste dall'articolo 5 comma 1 lettere *d, g, h, i, l* del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117:
 - d. educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
 - g. formazione universitaria e post-universitaria;
 - h. ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
 - i. organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al succitato articolo;
 - l. formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa.
4. L'Associazione quindi potrà, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'ambito delle predette attività di interesse generale:
 - a. offrire attività nell'ambito della formazione ed educazione rivolte:
 - i. agli associati e a partecipanti a reti associative;
 - ii. a persone e famiglie in contesti di aggregazione, socialità, solidarietà e condivisione;
 - iii. ai giovani fino all'età prevista per l'adempimento dell'obbligo scolastico ai fini del conseguimento del titolo di studio o della qualifica professionale, ove le stesse non rientrino già nell'ambito della legge 8 marzo 2003, n. 53;
 - iv. ai lavoratori al fine di potersi riqualificare e trovare nuove occasioni lavorative;
 - v. ai soggetti appartenenti a categorie fragili, emarginate, disagiate, svantaggiate e/o alle famiglie e alle reti sociali di tali soggetti;
 - vi. ai volontari e ai lavoratori degli ETS e degli enti pubblici e privati che operano nei settori di interesse generale di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017;

- vii. a persone che intendano impegnarsi – come lavoratori o volontari – nelle attività degli ETS, al fine di acquisire le adeguate competenze e motivazioni;
 - viii. ad altri ETS o enti senza scopo di lucro, nelle materie relative alle attività di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 117/2017.
- b. offrire formazione per lo sviluppo delle competenze del personale del comparto scuola negli ambiti trasversali e specifici indicati nell'allegato 1 della Direttiva n.170/2016 del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.
 - c. offrire attività culturali nelle materie presenti negli ordinamenti scolastici di competenza del Ministero della Pubblica Istruzione (ad es. Educazione Musicale) e nelle materie di competenza di soggetti pubblici diversi dall'Amministrazione della Pubblica Istruzione (regioni, enti locali...) – cfr. circolare dell'Agenzia delle Entrate 22/E-2008, in materia di attività educative / didattiche / formative esenti da Iva.
 - d. promuovere, diffondere ed educare al canto, alla musica e all'arte in tutte le sue forme, a livello individuale e collettivo.
 - e. collaborare con i Conservatori di Musica, gli Istituti Superiori di Studi Musicali e in generale tutte le Istituzioni di Alta Formazione Artistica, Musicale e Coreutica.
 - f. collaborare con istituti scolastici e di formazione di ogni ordine e grado, compresi asili e scuole d'infanzia.
 - g. offrire attività culturali svolte nell'ambito di rapporti con gli enti pubblici disciplinati dal titolo VII del Codice del Terzo Settore e, in genere, nell'ambito di rapporti di convenzione, accreditamento o patrocinio con/da la Pubblica Amministrazione.
 - h. offrire attività nelle varie forme della cultura (di tipo ricreativo, culturale, artistico, etc...) secondo le qualifiche, i requisiti ed i criteri enunciati dalla nota n. 11379/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - i. collaborare con altre associazioni ed ETS, cori, accademie, aziende nazionali e multinazionali;
 - j. organizzare viaggi, soggiorni, pellegrinaggi, gite ed escursioni la cui destinazione miri in via primaria ad accrescere la persona umana, anche con la presenza di personale qualificato che funga da guida per i fruitori – cfr. Nota n. 11379/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - k. perseguire obiettivi di equità e partecipazione, sostenibilità ed inclusione, secondo i termini definitivi inclusi nella Nota n. 11379/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - l. svolgere attività di ricerca scientifica di particolare interesse sociale secondo l'elencazione contenuta nel DPR 135/2003 e la sua estensione inserita nella nota n. 11379/2022 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
 - m. collaborare con i professionisti della ricerca scientifica o fare ricerca scientifica diretta e/o indipendente nella prevenzione, diagnosi, trattamento e cura di tutte le patologie dell'essere umano, con un'attenzione particolare ma non esclusiva al tratto vocale, all'udito e ai distretti correlati.
 - n. creare e diffondere innovazione scientifica attraverso materie correlate al suono.
 - o. assistere le persone nella rieducazione funzionale attraverso attività d'affiancamento che siano a supporto delle tradizionali pratiche e terapie mediche, logopediche, ostetriche, psicologiche e motorie.
 - p. collaborare con Università, Ospedali, Aziende Sanitarie e Centri di Ricerca nazionali ed internazionali.
 - q. promuovere la cultura e la pratica del dono, dell'associazionismo e dell'attività di volontariato quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, anche mediante forme di collaborazione con l'Unione Europea, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.
 - r. tutelare, valorizzare e formare in modo continuativo il personale e i volontari.
 - s. aiutare gli artisti, i professionisti, gli imprenditori e le società nell'organizzazione della propria attività promozionale, amministrativa e commerciale, anche promuovendo e svolgendo l'attività di management, soprattutto finalizzata all'inserimento nell'ambito lavorativo.
 - t. realizzare, promuovere, sviluppare e tenere lezioni, corsi, seminari, convention, workshop, masterclass, congressi, performance e installazioni per artisti, professionisti, amatori, imprese, associazioni, studenti, famiglie, disoccupati, persone diversamente abili.
 - u. acquistare, produrre, distribuire e/o commercializzare oggetti funzionali agli scopi sociali.

- v. editare, promuovere e/o distribuire pubblicazioni di carattere scientifico e/o divulgativo e/o artistico e/o letterario, anche con attività editoriale propria.
 - w. organizzare e gestire grest estivi per bambini, adolescenti, adulti, persone diversamente abili.
 - x. organizzare, gestire e promuovere attività con l'ausilio di animali (pet therapy).
 - y. aiutare a sviluppare la propria affermazione del sé e la spiritualità interiore.
5. L'Associazione può svolgere attività diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti previsti dalla normativa vigente, anche mediante l'utilizzo di risorse volontarie e gratuite. L'organo deputato all'individuazione delle attività diverse che l'associazione potrà svolgere è il Consiglio Direttivo.
 6. L'associazione può altresì svolgere attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo.

ART. 3 – Risorse economiche, destinazione del patrimonio e assenza di scopo di lucro

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da:
 - a. quote associative e contributi degli associati;
 - b. contributi pubblici e privati;
 - c. donazioni e lasciti testamentari;
 - d. rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117
 - e. altre entrate compatibili con la normativa in materia.
2. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo e in generale a terzi, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge, ovvero siano effettuate a favore di enti che per legge, statuto o regolamento, fanno parte della medesima e unitaria struttura e svolgono la stessa attività ovvero altre attività istituzionali direttamente e specificamente previste dalla normativa vigente.

ART. 4 – Bilancio di esercizio e bilancio sociale

1. Il bilancio di esercizio dell'Associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno.
2. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale e dalla relazione di missione, ovvero dal rendiconto per cassa nei casi previsti dalla legislazione vigente da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.
3. Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.
4. Laddove ciò sia ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo o ne ricorrano i presupposti di legge, il Consiglio Direttivo, entro i medesimi termini previsti per il bilancio di esercizio, predisponde il bilancio sociale, da sottoporre all'assemblea degli associati entro il 30 aprile per la definitiva approvazione.

ART. 5 – Volontariato

1. L'associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 – Soci

1. I soggetti che intendono far parte dell'associazione devono presentare domanda al Consiglio Direttivo.
2. I richiedenti, nella domanda di ammissione dovranno specificare le proprie generalità complete impegnandosi a versare la quota associativa.
3. Si potranno presentare e accettare domande di iscrizione all'Associazione da parte di persone fisiche minorenni purché controfirmate da chi ne esercita la potestà parentale. Colui che controfirma, rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione.
4. Gli adulti incapaci di intendere e volere potranno presentare domanda di iscrizione all'Associazione mediante i loro tutori.
5. L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo.
6. In caso di rigetto della domanda, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato. Questi può, entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.
7. Sono associati tutte le persone fisiche, le associazioni culturali, musicali, sportive, i cori, le accademie di danza e circensi, gli Enti del Terzo Settore, le società in generale (e qualsiasi altra persona giuridica prevista dal codice civile) che sono stati ammessi con deliberazione del Consiglio Direttivo, che versano ogni anno la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo e che approvano e rispettano lo statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
8. Ci sono tre categorie di soci:
 - a. Ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal consiglio direttivo;
 - b. Sostenitori: sono coloro che, oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie;
 - c. Onorari: sono persone nominate tali dal Consiglio Direttivo per meriti particolari acquisiti a favore dell'Associazione, persone di prestigio o che il Consiglio Direttivo considera tali. Detti soggetti non sono tenuti al versamento della quota associativa. Sono altresì soci onorari i Presidenti emeriti dell'Associazione.
9. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. È espressamente esclusa ogni forma di temporaneità alla vita associativa.
10. La quota associativa è uguale per tutti e non differenziata; non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni quote di natura patrimoniale.

ART. 7 – Diritti e doveri dei soci

1. I soci maggiorenni e i tutori legali dei minori e di coloro che sono sprovvisti della capacità di intendere e volere, purché iscritti nel libro soci da almeno tre mesi e in regola con il versamento della quota associativa, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e degli eventuali regolamenti, per la nomina degli organi amministrativi dell'associazione stessa nonché, se maggiori di età, hanno diritto a proporsi quali candidati per gli organi dell'associazione secondo le forme previste dal presente statuto.
2. Essi hanno diritto di accedere alle iniziative proposte dall'associazione, essere informati sulle sue attività e di essere rimborsati per le spese effettivamente sostenute nello svolgimento delle eventuali attività prestate su incarico del Consiglio Direttivo.

3. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo e presso la sede associativa entro sessanta giorni dalla richiesta. In particolare, l'accesso ai predetti libri potrà essere richiesto a mezzo posta elettronica certificata o mezzo posta raccomandata.
4. I soci devono versare nei termini indicati dal Consiglio Direttivo la quota associativa annuale e rispettare il presente statuto, i regolamenti e le deliberazioni degli organi dell'associazione.
5. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione prevalentemente in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo. Ogni eventuale attività di collaborazione lavorativa sarà regolata dalle disposizioni normative sul lavoro e sulle attività di collaborazione.

ART. 8 – Perdita della qualità di associato

1. La qualità di associato si perde per decesso, recesso o esclusione. L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'associato con delibera motivata per morosità, mancato rispetto delle norme statutarie, comportamenti contrari al raggiungimento dello scopo associativo o gravi motivi da disporre a cura del Consiglio Direttivo. Tale provvedimento dovrà essere comunicato all'associato dichiarato escluso, il quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere alla successiva assemblea dei Soci mediante lettera o email inviata al Presidente dell'associazione. L'assemblea dovrà decidere con le stesse modalità adottate dall'organo direttivo senza la possibilità di ulteriore appello da parte dell'associato.
2. La dichiarazione di recesso, per avere efficacia allo scadere dell'anno in corso, deve essere comunicata agli amministratori almeno tre mesi prima della chiusura dell'esercizio sociale.
3. I soci esclusi o receduti non hanno diritto al rimborso del contributo sociale annuo versato.

ART. 9 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:
 - a. Assemblea dei soci,
 - b. Consiglio Direttivo (organo di amministrazione),
 - c. Presidente,
 - d. Vice Presidente,
 - e. Segretario-Tesoriere,
 - f. Organo di controllo (laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione),
 - g. Organo di revisione dei conti (laddove sia richiesto per legge o per libera determinazione).
2. Tutte le cariche sociali sono assunte a titolo gratuito. È ammesso il solo rimborso delle spese sostenute connesse all'esercizio della propria funzione ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

ART. 10 – Assemblea: convocazione

1. L'assemblea è convocata dal Presidente almeno una volta l'anno in via ordinaria per l'approvazione del bilancio di esercizio e del bilancio sociale (ove la redazione di quest'ultimo sia obbligatoria o ritenuta opportuna); è altresì convocata in via straordinaria, per le modifiche statutarie e per lo scioglimento dell'associazione, o per l'assunzione della delibera di fusione, scissione o trasformazione.
2. È inoltre convocata quando sia fatta richiesta dal Consiglio Direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa.
3. La convocazione avviene mediante avviso scritto affisso nella sede dell'Associazione e da inviare contestualmente almeno 10 giorni prima (15 giorni se l'assemblea è straordinaria) di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori.
4. La modalità di convocazione degli associati è individuale, attraverso mail all'indirizzo di posta elettronica ordinaria comunicato nella domanda di ammissione a socio, diversamente deve intendersi regolare invio di posta ordinaria.

5. È obbligo di ogni socio comunicare al Consiglio Direttivo la variazione dell'indirizzo mail (e di residenza), diversamente la convocazione si intende regolare e non impugnabile dal socio.

ART. 11 – Assemblea: validità e modalità di svolgimento

1. Salvo ove diversamente previsto, l'assemblea ordinaria in prima convocazione è valida se presente (personalmente o per delega) almeno la metà più uno degli associati aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, la validità prescinde dal numero dei presenti.
2. Per l'assemblea straordinaria occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto di voto, sia in prima sia in seconda convocazione (personalmente o per delega) e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per l'assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto.
3. Possono partecipare all'assemblea con diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il versamento della quota associativa.
4. Ogni associato in regola con il versamento della quota associativa ha diritto di voto (un voto). Si applica l'articolo 2373 del Codice civile in quanto compatibile.
5. I soci non in regola con il versamento della quota associativa annuale sono ammessi all'Assemblea con diritto di intervento ma senza diritto di voto. Essi concorrono al raggiungimento del quorum costitutivo dell'Assemblea.
6. Per i soci minori di età, il diritto di votare in assemblea è esercitato, sino al compimento del diciottesimo anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi. Per i soci privi di capacità di intendere e volere il diritto di votare in assemblea è esercitato dai loro tutori legali. I soci minori di età e senza capacità di intendere e volere sono comunque ammessi all'Assemblea, con diritto di intervento, senza diritto di voto.
7. Per gli associati che sono enti del Terzo settore o che sono a loro volta associazioni culturali, sportive, cori, accademie di danza e circensi, società in generale (e qualsiasi altra persona giuridica prevista dal codice civile) il voto viene espresso in assemblea dal Presidente o dal rappresentante legale dell'ente, il quale, in caso di impedimento, può delegare un altro membro dei rispettivi Consigli Direttivi o organi di amministrazione, previa comunicazione da inviare tramite e-mail alla segreteria dell'Associazione almeno 5 giorni lavorativi prima dell'assemblea.
8. Gli associati possono farsi rappresentare nell'assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione, da consegnare in Assemblea con relativa copia fotostatica del documento di identità del socio delegante. La delega deve riportare la firma in originale del socio delegante (non sono ammesse riproduzioni). In alternativa la delega può essere firmata digitalmente (ex art. 24 del Codice dell'Amministrazione Digitale – D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e inviata tramite e-mail alla segreteria dell'Associazione almeno 3 giorni lavorativi prima dello svolgimento dell'assemblea.
9. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associati (cinque con un numero di associati non inferiore a cinquecento).
10. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti all'assemblea, validamente costituita, e dei rappresentati per delega; sono espresse con voto palese.
11. La votazione può avvenire con qualsiasi mezzo legale e democratico individuato dal Presidente o dal Consiglio Direttivo e comunicato ai soci, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
12. Per tutte le deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone è previsto il voto segreto. Per le deliberazioni a voto segreto è ammesso il mezzo telematico solo se tale mezzo garantisce anche la segretezza del voto stesso.
13. L'Assemblea, quando richiesto dal Presidente, può essere svolta in collegamento audio/video attraverso strumenti di telecomunicazione (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito:
 - a. al Presidente di accertare l'identità e la legittimazione degli associati che partecipano e votano, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
 - b. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- c. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
14. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario-tesoriere, sottoscritto dal Presidente e, se opportuno, da due scrutatori nominati di volta in volta dall'Assemblea, secondo necessità.

ART. 12 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Può essere ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio consuntivo e, quando ciò sia obbligatorio per legge o ritenuto opportuno dal Consiglio Direttivo, il bilancio sociale;
 - b. delibera in via definitiva sulle domande di nuove adesioni quando richiesto dal Consiglio Direttivo;
 - c. decide sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione e di esclusione dall'associazione;
 - d. nomina e revoca tutti i componenti del Consiglio Direttivo, di cui due eletti in piena autonomia dall'Assemblea tra i propri componenti, uno eletto dall'Assemblea scegliendo da una lista (minimo due persone iscritte nel libro degli associati) predisposta dal Presidente uscente (o, in sua vece, dal Vice Presidente) e due eletti dall'Assemblea tra i propri soci su proposta del Presidente uscente (o da persona da lui indicata per iscritto al Consiglio Direttivo; in assenza di indicazioni dal Vice Presidente).
 - e. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - f. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari (altri eventuali regolamenti possono essere approvati dal Consiglio Direttivo);
 - h. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza, o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
3. L'assemblea straordinaria delibera:
 - a. sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
 - b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
 - c. sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.
4. Qualora l'Associazione avesse un numero di associati non inferiore a cinquecento, il Consiglio Direttivo può disciplinare le competenze anche in deroga a quanto stabilito dai commi precedenti del presente articolo, nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza di tutti gli associati e di elettività delle cariche sociali.

ART. 13 - Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo è composto da numero 5 membri nominati dall'Assemblea dei Soci di cui: 2 membri eletti dall'Assemblea tra i propri componenti, 2 membri eletti dall'Assemblea tra i propri soci su proposta del Presidente uscente e 1 eletto dall'Assemblea scegliendo da una lista (minimo due persone iscritte nel libro degli associati) predisposta dal Presidente uscente (o, in sua vece, dal Vice Presidente).
2. Il primo Consiglio Direttivo è nominato nell'atto costitutivo e, successivamente, dall'assemblea degli associati.
3. Dura in carica per n. 5 anni e tutti i suoi componenti sono rieleggibili.
4. L'Assemblea deve riunirsi entro 60 giorni dalla scadenza del Consiglio Direttivo per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo; in caso contrario rimane in carica il vecchio Consiglio Direttivo fino a nuova nomina.
5. L'assunzione della carica di consigliere è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza.
6. Nel caso in cui il Presidente uscente non fosse nella possibilità di predisporre la lista di nomi per l'elezione dei consiglieri da parte dell'Assemblea per cause di forza maggiore a lui non imputabili o morte, la

competenza spetta al Vice Presidente, salvo indicazioni diverse lasciate per iscritto al Consiglio Direttivo dal Presidente uscente.

7. Nel caso di dimissioni di un consigliere l'elezione del nuovo consigliere avviene con le medesime modalità previste al comma 1 del presente articolo. Il nuovo consigliere rimane in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
8. In caso di dimissioni del Presidente, il Consiglio Direttivo decade e si deve procedere a nuove elezioni di tutti i consiglieri.
9. È competenza dell'Assemblea revocare la nomina dei consiglieri.
10. Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi membri. È convocato mediante lettera o email contenente l'ordine del giorno, inviati 8 giorni prima di quello fissato per l'adunanza.
11. L'adunanza del Consiglio Direttivo è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal vice presidente; in assenza di entrambi, dal consigliere più anziano di età.
12. Il consiglio si riunisce presso la sede legale o presso il diverso luogo indicato nell'avviso di convocazione e, quando richiesto dal Presidente, può svolgersi in collegamento audio/video attraverso strumenti di comunicazione a distanza (videoconferenza, teleconferenza), a condizione che sia consentito:
 - a. di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti che partecipano e votano, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e comunicare i risultati della votazione;
 - b. al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
 - c. agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno.
13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei consiglieri ed il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
14. La votazione può avvenire con qualsiasi mezzo legale e democratico deciso dal Presidente prima dell'inizio dell'adunanza.
15. Le deliberazioni sono espresse con voto palese. Per tutte le deliberazioni riguardanti le persone e la qualità delle persone è previsto il voto segreto. Per le deliberazioni a voto segreto è ammesso il mezzo telematico solo se tale mezzo garantisce anche la segretezza del voto stesso. Nel computo delle presenze e dei voti si tiene conto anche di coloro i quali partecipano attraverso strumenti di comunicazione a distanza.
16. Le discussioni e le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario-tesoriere e sottoscritto dal Presidente che sarà successivamente reso disponibile ai consiglieri, a cura del Presidente, in formato elettronico. In caso di assenza del Segretario-tesoriere, in apertura di riunione viene nominato tra i presenti un segretario *ad interim*, il quale redige il verbale.

ART. 14 – Competenze del Consiglio Direttivo (organo di amministrazione)

1. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri d'ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri), nell'ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall'assemblea.
2. La rappresentanza dell'associazione spetta al Presidente.
3. In particolare è compito del Consiglio Direttivo:
 - a. eleggere al suo interno il Presidente, il quale poi ha il compito di nominare un Vice Presidente e un Segretario-tesoriere, scelti tra i componenti del Consiglio Direttivo.
 - b. determinare l'importo della quota associativa annuale;
 - c. deliberare circa l'ammissione degli associati (salvo che lo stesso Consiglio ne dimandi la competenza all'Assemblea) e, nel caso, motivarne il rigetto;
 - d. predisporre le bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale di cui all'articolo 14 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, documentando il carattere secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
 - e. individuare, valutare ed autorizzare le proposte di attività, incluse quelle diverse, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale e le iniziative avanzate dai soci e da soggetti o enti esterni;

- f. stabilire i criteri per i rimborsi ai volontari e agli associati per le spese effettivamente sostenute per le attività svolte a favore dell'associazione;
- g. redigere e presentare all'Assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'Associazione;
- h. determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'Associazione
- i. approvare eventuali regolamenti interni;
- j. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione che non siano spettanti all'assemblea.

ART. 15 – Presidente, Vice Presidente, Segretario-tesoriere

1. Il Presidente:
 - a. è il legale rappresentante dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi e in giudizio;
 - b. è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno;
 - c. convoca l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie;
 - d. presiede l'Assemblea dei soci e il Consiglio Direttivo;
 - e. può delegare ad uno o più membri del Consiglio Direttivo parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente;
 - f. in caso di impedimento temporaneo o morte le sue funzioni vengono esercitate dal Vice-Presidente fino alla sua cessazione e comunque non oltre la naturale scadenza del Consiglio Direttivo.
2. Il Vice Presidente:
 - a. è nominato dal Presidente tra i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. coadiuva il Presidente nello svolgere il suo incarico;
 - c. esercita le funzioni di Presidente in caso di suo temporaneo impedimento o morte fino alla sua cessazione e comunque non oltre la naturale scadenza del Consiglio Direttivo;
3. Il Segretario-tesoriere:
 - a. è nominato dal Presidente fra i membri del Consiglio Direttivo;
 - b. coadiuva il Presidente nelle funzioni di gestione patrimoniale dell'Associazione;
 - c. redige il bilancio di esercizio annuale;
 - d. controlla i flussi della cassa dell'Associazione;
 - e. redige il verbale di tutte le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci;
 - f. tiene aggiornato il libro degli associati con i recapiti di ognuno;
 - g. cura il disbrigo degli affari ordinari;
 - h. provvede alla corrispondenza in stretta collaborazione con il Presidente;
 - i. nell'esercizio delle sue funzioni può essere coadiuvato da un altro consigliere, in accordo con il Consiglio Direttivo.

ART. 16 – Organo di controllo

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l'assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del Codice civile.
2. Ai membri dell'organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.
3. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua

redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.

ART. 17 – Organo di revisione dei conti

1. Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l'assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. Qualora i membri dell'organo di controllo siano revisori legali iscritti nell'apposito registro, questi possono altresì esercitare la revisione dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

ART. 18 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'Assemblea con le modalità di cui all'art. 11. L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina un liquidatore. Essa delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione, nei limiti di cui al comma seguente.
2. Il patrimonio residuo dovrà essere devoluto, previo parere positivo dell'ufficio di cui all'art.45, c.1, del Codice del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art.9 del D. Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117. A tal proposito vedasi quanto specificato all'articolo 3 comma 3 del presente statuto.

ART. 19 – Clausola compromissoria e norma di rinvio

1. Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione e/o esecuzione del presente Statuto, nonché da eventuali patti integrativi, modificativi, esecutivi, purché compromettibili in arbitri, saranno risolte mediante arbitrato. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati, ognuno, da ciascuna parte ed il terzo, con funzioni di presidente, nominato di comune accordo dai due arbitri di parte o, in difetto, su istanza della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale di Torino (luogo individuato ex art. 810 c. 2 c.p.c.). Lo stesso Presidente del Tribunale nominerà l'arbitro per la parte in lite che non vi avrà provveduto nel termine previsto dall'art. 810 c. 1 c.p.c. Il Tribunale Arbitrale deciderà in via rituale e secondo diritto, senza formalità di procedura salvo il rispetto delle norme inderogabili di cui agli artt. 806 e ss. del codice di procedura civile in materia di arbitrato rituale. La sede dell'arbitrato è fissata in Torino.
2. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Torino, 27 marzo 2023